

## Trasferimento dell'azione civile in sede penale e procedimenti cautelari

Alessandro Izzo\*

Il nuovo codice di procedura penale ha ridisegnato in maniera significativa i rapporti tra azione civile e azione penale, demandando alla parte la possibilità di agire in via autonoma in sede civile, senza che l'esercizio di tale facoltà determini – come invece nel Codice Rocco<sup>1</sup> – la sospensione necessaria del giudizio civile in attesa della definizione di quello penale<sup>2</sup>. L'opzione, chiaramente espressa dal legislatore della riforma, di non voler relegare in una posizione subalterna il giudizio civile rispetto a quello penale<sup>3</sup> è stata però – in maniera altrettanto evidente – bilanciata dal “rafforzamento dei diritti della parte civile”<sup>4</sup>, il cui “inserimento nel processo penale fa acquistare al danneggiato dal reato la veste di contraddittore quasi paritetico dell'imputato”<sup>5</sup>. Ciò che si è

---

\* Avvocato.

<sup>1</sup> Art. 24, comma 3, c.p.p. del 1930: “Se l'azione civile non è esercitata in sede penale, il giudizio civile è sospeso fino a che sull'azione penale sia pronunciata la sentenza indicata nel primo capoverso dell'art. 3, salve le eccezioni stabilite dalla legge”.

<sup>2</sup> Art. 75, comma 2, c.p.p.: “L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile”.

<sup>3</sup> Basterebbe, al riguardo, raffrontare il principio cristallizzato nell'art. 652 c.p.p. (in tema di efficacia della sentenza penale di assoluzione ne giudizio civile o amministrativo di danno) con la formulazione dell'art. 25 del codice previgente, pur nelle penetranti correzioni a quest'ultimo apportate dall'intervento della Corte costituzionale con la sentenza del 26 giugno 1975, n. 165, in *Giur. cost.*, 1975, 1439.

<sup>4</sup> In tal senso, E. AMODIO, in E. AMODIO-O. DOMINIONI, *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, I, Milano 1989, 150.

<sup>5</sup> Così, ancora, E. AMODIO, *op. cit.*, 151, per il quale “la normativa civile nel proces-

manifestato in un *corpus* di norme che si pongono in una linea di forte garanzia dei diritti della parte civile, quali – ad esempio – quelle in tema di rappresentanza processuale (art. 100, comma 1, c.p.p.), di decisione sulle questioni civili (artt. 538 ss. c.p.p.) e di misure cautelari reali, con la peculiare previsione dell'art. 316, comma 2, c.p.p. che attribuisce ora anche alla parte civile il diritto di chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile se “vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato”.

Il precetto contenuto nell'art. 316 cit. assume peraltro, una particolare importanza alla luce del richiamo racchiuso nell'art. 669 *quater*, comma 6, c.p.c., il quale dispone che il comma 3 dell'art. 669 *ter* c.p.c. (in base al quale, nell'ipotesi in cui il giudice italiano non sia competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare) si applichi altresì nel caso in cui l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, “salva l'applicazione del comma 2 dell'art. 316 c.p.p.”.

Se per le altre misure cautelari non pare potersi revocare in dubbio l'operatività della sola competenza cautelare civile<sup>6</sup>, per l'ipotesi del sequestro conservativo la presenza dell'inciso summenzionato ha determinato l'affermarsi di divergenti opinioni tra gli studiosi in ordine alla individuazione del giudice competente alla emanazione del provvedimento cautelare. Parte della dottrina nega, infatti, la natura esclusiva della competenza del giudice penale alla concessione del sequestro conservativo in ipotesi di trasferimento o esercizio dell'azione civile in sede

---

so penale lascia scorgere due principi animatori diversi e confliggenti ... Una linea di forte ridimensionamento del ruolo subalterno della parte civile, che si esprime nella riduzione del tradizionale principio di accessorialità dell'azione civile nel processo penale, si scontra con un orientamento che vuole creare una barriera alla penetrazione di interessi non penali nell'*iter* di accertamento dei fatti di reato. Mentre con la prima si realizza una indiretta incentivazione all'ingresso nella sede penale che offre al danneggiato una più robusta tutela, con la seconda si promuove una depurazione della *iurisdictio* sui fatti di reato mediante meccanismi che convogliano le pretese patrimoniali verso la loro sede naturale” (150).

<sup>6</sup> Ciò su cui sembra concordare la dottrina: si veda, per tutti, C. CONSOLO, in C. CONSOLO-F.P. LUISO-B. SASSANI, *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996, 604 s.

penale, ritenendo che la suddetta competenza concorra con quella del giudice civile<sup>7</sup>. Al contrario, gli Autori favorevoli alla tesi dell'alternatività della competenza del giudice penale rispetto a quella del giudice civile affermano che, nel caso di *translatio iudicii*, il giudice civile deve ritenersi incompetente al rilascio della misura cautelare eventualmente richiestagli<sup>8</sup>.

Il contrasto emerso in dottrina si è riflesso anche in discordanti pronunce giurisprudenziali, con decisioni (che appaiono al momento numericamente prevalenti) che si pongono nel solco della competenza concorrente ed arresti di segno opposto. Giustificato, il primo orientamento, sulla base del rilievo che la "proposizione eccezzuativa 'salva l'applicazione del comma 2 dell'art. 316 c.p.c.' contenuta all'art. 669 *quater* vale, unicamente, ad escludere l'abrogazione implicita della disposizione richiamata, per effetto di *ius superveniens* (L. 26 novembre 1990, n. 353)"<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> In tal senso, C. CONSOLO, *op. cit.*, 604, per il quale il "rischio addotto di duplicazioni di tutela non è affatto insito nella duplicità di competenze, poiché la parte creditrice già a sufficienza garantita per effetto di un provvedimento reso in una sede non troverà più ascolto nell'altra semplicemente per (sopravvenuto) difetto del pericolo nel ritardo". In maniera conforme si sono espressi anche A. ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991, 235; G. FRUS, in S. CHIARLONI (a cura di), *Le riforme del processo civile*, Bologna, 1992, 646; L. MONTESANO-G. ARIETA, *Diritto processuale civile*, III, Torino, 1995, 195.

<sup>8</sup> Si pongono lungo questa linea interpretativa, A. SALETTI, *Appunti sulla nuova disciplina delle misure cautelari*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, 365; G. OBERTO, *Il nuovo processo cautelare*, Milano, 1992, 13 ss.; G. MAMMONE, in E. DINI-G. MAMMONE, *I provvedimenti d'urgenza*, Milano, 1993, 422; F. CARPI-V. COLESANTI-M. TARUFFO, *Commentario al codice di procedura civile. Appendice di aggiornamento*, Padova, 1993, 214; C. RAPISARDA SASSOON, in M. TARUFFO (a cura di), *Le riforme della giustizia civile. Commento alla L. n. 353 del 1990 e alla L. n. 374 del 1991*, Torino, 1993, 510 s.; C. CECHELLA, *Il processo cautelare. Commentario*, Torino, 1997, 23, per il quale il "principio di piena corrispondenza tra competenza per il merito e per la cautela, radica la competenza a pronunciare sul sequestro conservativo innanzi al giudice penale presso il quale, ai sensi dell'art. 216, comma 2, c.p.p. è trasferita l'azione civile ... Infatti esiste palese accessorialità di tale tipo di misura rispetto alla domanda risarcitoria o restitutoria formulata innanzi al giudice penale e quindi necessità che sia *ivi* introdotta in via incidentale".

<sup>9</sup> È questa la motivazione espressa da Trib. Roma, 21 luglio 1993, in *Foro it.*, 1994, I, 907, sostanzialmente recepita anche da Trib. Ancona, 11 novembre 1995, in *Giur it.*, 1996, I, 564, la cui decisione risulta peraltro ancorata alla peculiarità della fattispecie rimessa al suo vaglio, caratterizzata dalla scissione del giudizio sull'*an debeatur* (pendente innanzi al giudice penale) rispetto a quello sul *quantum debeatur* (affidata al giudice

Motivato, il contrario convincimento, sul presupposto che “il sequestro conservativo si mostra, a differenza delle altre misure cautelari previste dal codice di rito, strettamente collegato con le domande risarcitorie o restitutorie costituenti l’oggetto esclusivo della cognizione dell’azione civile in sede penale, sì che appare coerente con uno dei principi-cardine della riforma in materia, costituito (cfr. art. 669 *ter*, comma 1, c.p.c.) dalla attribuzione al giudice competente per il merito della competenza a provvedere sulle misure cautelari *ante causam* (alle quali sono assimilabili anche per il rinvio operato dalla norma in esame all’art. 669 *ter* c.p.c., le misure richieste in caso di azione civile esercitata o trasferita nel processo penale), riservare al giudice penale, investito della domanda di merito, la competenza in ordine al sequestro conservativo, in conformità di quanto già disposto dall’art. 316 c.p.p.”<sup>10</sup>.

Pur non potendo non condividere le argomentazioni formulate dalla dottrina e (soprattutto) dalla giurisprudenza a sostegno della tesi della competenza in via esclusiva del giudice penale, ritengo che le ragioni di una siffatta opzione interpretativa non possano radicarsi principalmente nella profilata necessità di concentrare nel giudice del merito anche la cognizione della domanda cautelare. Non v’ha dubbio, infatti, che l’indicata chiave di lettura individua nei principi che hanno governato la riforma dei procedimenti cautelari i criteri-guida per escludere la com-

---

civile), di guida che i giudici di merito hanno ritenuto che “se si propendesse per la tesi dell’alternatività della competenza del giudice penale rispetto a quella del giudice civile, quest’ultimo, pur essendo ormai competente in ordine all’accertamento dell’esistenza e della misura del danno, non potrebbe provvedere in ordine all’istanza di sequestro conservativo ... in quanto l’azione civile è stata esercitata ... nel processo penale ed il giudizio sull’*an* è ancora pendente in sede penale”. Con l’ulteriore corollario che “l’accoglimento della tesi dell’alternatività avrebbe sostanzialmente l’effetto di privare in concreto il reclamante della tutela cautelare e ciò pone la predetta opzione interpretativa in chiaro contrasto con l’art. 24 Cost. ...”.

Di non facile lettura, invece, il principio affermato da Trib. Roma, 24 gennaio 1995, in *Foro it.*, 1995, I, 1343, perché i giudici di merito erano chiamati a pronunciarsi in ordine ad un’azione cautelare proposta prima della causa di merito e si sono limitati a constatare che “a stregua dell’art. 669 *quater*, ultimo comma, c.p.c. ... anche quando l’azione civile viene esercitata o trasferita nel processo penale, permane la competenza esclusiva del giudice civile in tema di azioni cautelari, con la sola eccezione dell’istanza per sequestro conservativo ...”.

<sup>10</sup> In tal senso, Trib. Roma, 20 ottobre 1993, in *Foro it.*, 1994, I, 2256, che accoglie il reclamo avverso Trib. Roma, 21 luglio 1993, cit.

petenza concorrente del giudice civile; laddove, per una più corretta interpretazione del richiamo contenuto nell'art. 669 *quater*, comma 6, c.p.c., non si dovrebbe a mio avviso prescindere, non tanto dal combinato disposto delle norme processual-civilistiche in tema di provvedimenti cautelari, quanto (ed in misura sicuramente prevalente) da un esame complessivo delle disposizioni introdotte nel nuovo codice di procedura penale proprio nel campo dei rapporti tra azione civile ed azione penale e, soprattutto, nell'ambito dei diritti e delle facoltà attribuite alla parte civile. Da esse emerge, infatti, un quadro normativo caratterizzato (come evidenziato nella parte introduttiva del presente contributo) dalla volontà del legislatore della riforma di depurare la "figura della parte civile ... da quei profili di accusa privata già ravvisabili nel sistema e soprattutto nelle prassi giudiziarie", riconducendola, "in rapporto alle finalità risarcitorie e restitutorie, nell'ambito di una disciplina processuale rigorosamente civilistica (ancorché adeguata alle strutture del processo penale in cui l'azione di danno si inserisce)" <sup>11</sup>.

La mutata configurazione assunta dalla parte civile nell'ambito del nuovo codice di procedura si è così tradotta in un insieme di norme che hanno di fatto consegnato al soggetto al quale il reato ha recato danno una serie di facoltà e di diritti prima preclusigli, aprendo in tal modo il procedimento penale ad una tutela piena dell'azione risarcitoria esercitata in sede penale, senza che la parte debba più (come invece accadeva sotto la vigenza del Codice Rocco, e salva comunque la presenza tuttora di peculiari deroghe) ricorrere alla cognizione del giudice civile per l'esercizio di un diritto che non trovava luogo all'interno della costituzione di parte civile disegnata dal Codice del 1930 <sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> In tal senso, A. GHIARA, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Torino, 1980, 364, per il quale la "configurazione della parte civile quale semplice attore di una causa civile inserita nel processo penale ha indotto il legislatore a modellare la disciplina della sua capacità processuale e delle forme di partecipazione al processo sulle corrispondenti disposizioni del codice di procedura civile" (*loc. ult. cit.*).

<sup>12</sup> Ed in un tale contesto l'ipotesi del sequestro conservativo costituisce uno degli esempi più significativi, se solo si voglia considerare la circostanza che la richiesta della misura cautelare – affidata nel Codice del 1930 al solo pubblico ministero – veniva aperta anche alla parte civile solo innanzi al giudice civile, sul rilievo che la "costituzione di parte civile da parte del danneggiato dal reato non pregiudica la facoltà di chiedere al giudice civile il provvedimento cautelare di sequestro conservativo, a tutela dei diritti risarcitori" (così, Trib. Roma, 31 maggio 1980, in *Foro it.*, 1981, I, 1726, per il quale – tra

In un quadro normativo così delineato, la reale portata del richiamo contenuto nell'art. 669 *quater*, comma 3, c.p.c. si dovrebbe dunque spiegare in ragione della volontà del legislatore – nell'ambito della riforma dei procedimenti cautelari – di non interferire nella disciplina della costituzione di parte civile modellata nel nuovo codice di procedura penale, evitando in tal modo una “duplicazione di tutela”<sup>13</sup> in relazione all'esercizio di un diritto (la richiesta del sequestro conservativo a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato) che nel Codice del 1988 si è voluto far confluire esclusivamente in sede penale con la peculiare previsione dell'art. 316, comma 2, c.p.p.<sup>14</sup>.

---

l'altro – lo stesso giudizio di convalida del sequestro conservativo autorizzato dal giudice civile in pendenza di un procedimento penale deve essere promosso dinanzi al giudice che concesse il sequestro, anche se il giudizio di merito si svolge avanti al giudice penale per effetto di costituzione di parte civile).

<sup>13</sup> In tal senso, A. SALETTI, *op. cit.*, 365.

<sup>14</sup> Non mi paiono, al riguardo, condivisibili le osservazioni formulate da B. Pontecorvo (nota a Trib. Ancona, 11 novembre 1995, cit.) la quale sembra individuare una diversità di *ratio* tra il sequestro conservativo civile e quello contemplato dall'art. 316 c.p.c., in base alla considerazione che il primo risulta “concepito come misura cautelare tipica tra i mezzi di conservazione delle garanzie patrimoniali ... ad esclusivo favore del titolare di un diritto di credito” (*op. cit.*, 567); mentre il secondo si giustificherebbe “in funzione del soddisfacimento degli interessi patrimoniali dello Stato e della parte civile, i crediti dei quali, dipendenti dal reato, costituiscono l'esclusivo oggetto di tutela” (*loc. ult. cit.*). Ciò che per l'Autrice determinerebbe l'astratta possibilità “di una contestuale disposizione di un sequestro conservativo in sede penale e di un sequestro conservativo in sede civile” (*op. cit.*, 568).

A me pare, invece, che la divisata distinzione possa involgere esclusivamente il sequestro conservativo contemplato dal comma 1 dell'art. 316 c.p.p. e non già anche quello affidato all'iniziativa della parte civile, dal momento che la richiesta del pubblico ministero deve giustificarsi in virtù della “fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello stato”; all'opposto, il diritto attribuito alla parte civile può essere da costui esercitato a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato, e dunque in correlazione ad una pretesa risarcitoria che non si vede come possa ontologicamente distinguersi da ogni altra ragione di credito. Senza, infine, considerare che – anche a voler ammettere differenze strutturali tra il sequestro conservativo civile e quello contemplato dall'art. 316, comma 2, c.p.p. – non si potrebbe non riconoscere che la cautela invocata innanzi al giudice civile e quella (contemporaneamente) richiesta al giudice penale andrebbero ad involgere l'esercizio di uno stesso diritto, sì da incorrere necessariamente nel rischio di quella “incontrollabile duplicazione di tutela” innanzi paventato.